



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 1848

DEL 14/04/2026

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2026

SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO

PROPOSTA N° 2144 del 14/04/2026

OGGETTO:

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N. 1 (UNO) CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO PRESSO LA VIA MARINA BASSA DI REGGIO CALABRIA, CON PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ANNESSI.

APPROVAZIONE ATTI DI GARA, PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1041 DEL 03.03.2026, ESCLUSIONE E SCORRIMENTO GRADUATORIA PROVVISORIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Nunnari Giuditta Margherita**

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA E.Q.

Premesso che:

- con delibera di Giunta comunale n. 726 del 17.11.2005 è stato approvato il progetto per la realizzazione di n. 4 chioschi sulla Via Marina Bassa da adibire ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande al fine di potenziare l'offerta di servizi in un'area ad alta affluenza di cittadini e turisti;
- con delibera di Giunta comunale n. 388 del 18.06.2006 sono state individuate le linee guida per l'assegnazione in concessione dei sopra citati chioschi;
- con determinazione Dirigenziale n. 1911 del 21.06.2006 il dirigente *pro tempore*, in attuazione alla delibera di G.C. n. 388/2006, ha indetto un avviso pubblico per l'affidamento in concessione dei quattro chioschi da adibire ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande;
- con delibera di Giunta comunale n. 68 del 02.05.2024, sono state individuate le Linee di indirizzo per la concessione in gestione di n. 3 Chioschi di proprietà comunale, collocati sulla Via Marina Bassa, con la quale è stato demandato al Dirigente del Settore "Sviluppo Economico Cultura Turismo" il compito di predisporre tutti gli atti finalizzati alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la concessione in gestione dei n. 3 (tre) chioschi di proprietà comunale, sulla base delle citate linee di indirizzo;
- con determinazione Dirigenziale n. 2090 del 16.05.2024 il Dirigente del Settore "Sviluppo Economico Cultura Turismo", in attuazione alla delibera di G.C. n. 68 del 02.05.2024, ha indetto un avviso pubblico per l'affidamento in concessione dei tre chioschi da adibire ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande;
- le operazioni di gara sono state avviate in data 06.06.2024 e, all'esito delle attività amministrative e delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 5352 del 15.11.2024 si è provveduto all'aggiudicazione dei tre chioschi comunali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3342 del 04.07.2025 si è disposta la revoca dell'aggiudicazione e dell'affidamento (precedentemente disposta con Determinazione Dirigenziale n. 5352 del 15.11.2024) ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 36/2023, in concessione, per la durata di 6 (sei) anni, nei confronti della Ditta aggiudicataria del "Gazebo n. 1, lett. A) di 19,87 mq", per le motivazioni ivi riportate;
- si è reso necessario procedere all'indizione di un nuovo avviso per l'assegnazione in concessione del chiosco, identificato al gazebo n. 1, lett. A) - 19,87 mq, non essendo presente, in graduatoria, alcun concorrente idoneo;
- con Determina Dirigenziale n. 5745 del 05.11.2025 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Affidamento in concessione di n. 1 (uno) chiosco di proprietà comunale sito presso la Via Marina Bassa di Reggio Calabria, con proposta di riqualificazione della strutture e dei servizi annessi, approvando i relativi atti di gara;
- la tempistica prevista dal bando/disciplinare di gara per la trasmissione delle candidature prevedeva quale scadenza di ricezione la data del 06.12.2025 alle ore 12.00;
- il Dirigente del Settore con nota prot. 3122.I del 08.01.2025 ha proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento della gara;
- con Determina Dirigenziale n. 534 del 06.02.2026 si è disposto di approvare i Verbali della Commissione di Gara e contestualmente, alla luce delle risultanze di cui ai Verbali, di ammettere n. 3 O.E. e di escludere n. 3 O.E. alla successiva fase di apertura delle buste tecniche;
- con Determinazione Dirigenziale n. 879 del 20.02.2026 si è provveduto ad approvare gli ulteriori verbali di Gara della Commissione, nonché a rettificare, per le motivazioni ivi contenute, l'elenco definitivo di AMMESSI/ESCLUSI ex art. 37, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. , già approvato dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, con D.D. n. 543 del 06.02.2026, e contestualmente, alla luce delle risultanze di cui ai Verbali, di ammettere n. 4 O.E. e di escludere n. 2 O.E. alla successiva fase di apertura delle buste tecniche;
- con Determina Dirigenziale n. 1041 del 03.07.2024 si è disposto di approvare gli ulteriori Verbali della Commissione di Gara e contestualmente, alla luce delle risultanze di cui ai Verbali, nonché ai sensi dell'art. 7 del Bando/Disciplinare di Gara, di escludere dalla procedura di gara n. 1 O.E. e di approvare la seguente graduatoria provvisoria formulata ai sensi dell'art. 7 del Bando/Disciplinare di Gara:

Graduatoria Provvisoria			
Gazebo n. 1, lett. A)			
Concorrente	Punteggio Offerta Tecnica	Punteggio Offerta Economica	Punteggio Totale

NICE Srl (plico n. 4)	68,19	30,00	98,19
PSC SRLS (plico n. 6)	69,15	14,95	84,10
RTI Costituenda EFFECI (plico n. 2)	45,30	10,10	55,40

Avviati gli opportuni controlli, ai sensi dell'art. 12 del Bando/Disciplinare di Gara, tesi all'accertamento ed alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali finalizzati all'aggiudicazione finale della Gara di cui all'oggetto, nei confronti dell'offerente in cui favore è stato deciso di aggiudicare la gara, ed in particolare: Società Nice SRL (P.Iva 03096090802) avente sede legale a Reggio Calabria, in Via Georgia n. 1, il cui L.R. risulta essere il Sig. Marco Crucitti, nato a *omissis* il *omissis* (*omissis*);

Dato atto che, fra i controlli da attivarsi prima dell'aggiudicazione, rientra quello relativo alla verifica di anomalia (art. 110 D.Lgs. 36/2023) volta a valutare *“la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta”*;

Dato atto che nell'ambito delle citate verifiche, il R.U.P., ha preso atto di una incongruenza relativamente alla voce *“canone a base d'asta+inflazione”* del Piano economico-finanziario della gestione, parte integrante dell'offerta economica dell'O.E., in quanto la citata voce riportava il valore pari a € 36.079,00, in contrasto con il rialzo offerto (pari al 303%) e, per tale incongruenza, ha ritenuto di avviare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta economica dell'O.E. NICE Srl (plico n. 4) ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 in combinato disposto con art. 8 del Bando;

Richiamata la nota prot. n. 64719.U del 11.03.2026, con la quale il R.U.P., ha attivato il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta economica dell'O.E. NICE Srl (plico n. 4) ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 in combinato disposto con art. 8 del Bando, chiedendo all'Operatore:

- Preliminarmente, di fornire spiegazioni in merito al Rialzo offerto pari al 303%, rappresentando giustificazioni volte a chiarire la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, avendo proposto un canone annuo pari ad € 47.986,29, in rapporto alle ulteriori voci di costo;
- di giustificare, inoltre, l'incongruenza relativamente alla voce *“canone a base d'asta+inflazione”* del Piano economico-finanziario della gestione, parte integrante dell'offerta economica, riportante il valore pari a € 36.079,00, il quale si rileva del tutto incongruente con il rialzo offerto;

Preso atto che con nota prot. n. 69250.E del 16.03.2026, l'O.E. NICE Srl ha fornito il relativo riscontro, rappresentando, da un lato, che il prezzo offerto fosse quello di euro 36.079,00, quale valore da tenere in considerazione anche in caso di ipotetici dubbi interpretativi e, dall'altro, ed in via subordinata, che qualora l'Amministrazione avesse ritenuto che il prezzo offerto fosse pari ad € 47.986,29, la stessa azienda si rendeva disponibile a sostenere economicamente il contratto, producendo un secondo PEF;

Considerato che la valutazione dell'anomalia dell'offerta spetta alla Stazione Appaltante attraverso l'attività istruttoria del RUP coadiuvato dalla commissione giudicatrice, anche alla luce delle risultanze di cui al verbale, in seduta riservata, del 03.03.2026 in cui la stessa Commissione ha valutato l'offerta economica, e pertanto con nota prot. n. 69250.E del 16.03.2026, è stata convocata la Commissione per coadiuvare il R.U.P. nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta economica e di quanto prodotto dall'O.E. con nota prot. n. 69250.E del 16.03.2026;

Dato atto che la Commissione si è costituita in seduta riservata, in data 31.03.2026, giusto verbale di pari data, registrato al prot. n. 86892.I del 01.04.2026 esaminando le spiegazioni formulate dall'O.E. NICE SRL con la nota prot. n. 69250.E del 16.03.2026;

Rilevato, alla luce delle risultanze di cui al verbale del 31.03.2026 registrato al prot. n. 86892.I del 01.04.2026, che l'O.E. NICE SRL con i chiarimenti forniti durante la verifica di anomalia ha modificato l'offerta economica nel suo importo complessivo (che prevedeva un Rialzo sulla base d'asta pari al 303% e un consequenziale canone annuo pari ad € 47.986,29) in quanto con la nota prot. n. 69250.E del 16.03.2026 emerge che la volontà dell'impresa partecipante alla gara è quella di offrire 36.079,00 euro, quale prezzo indicato nel PEF allegato all'offerta economica, pari ad un rialzo sulla base d'asta di 203 %. Tale rialzo è difforme a quanto indicato nell'offerta di Gara che indicava Rialzo sulla base d'asta pari al 303% (indicato sia in lettere che in cifre) e un consequenziale canone annuo pari ad € 47.986,29. Per tale circostanza si rileva una violazione dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023, per cui è consentito giustificare le singole voci di costo e rimodularle, purché l'offerta resti invariata, rispettando il principio di immodificabilità dell'offerta;

Richiamata la costante e condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, in base alla quale *“il subprocedimento di*

giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile” (Cons. Stato, VI, 6 febbraio 2012, n. 636; V, 12 marzo 2009, n. 1451; Cons. Stato, V, 7 marzo 2019, n. 1565; cfr., oltre ai precedenti ivi richiamati, anche Id., 20 ottobre 2021, n. 7050; III, 9 febbraio 2021, n. 1228; V, 2 aprile 2020, n. 2213). Difatti, durante il contraddittorio sulla verifica dell'anomalia dell'offerta, è possibile apportare modifiche alle giustificazioni relative all'offerta economica, inclusi aggiustamenti e compensazioni tra voci di costo, purché l'offerta rimanga affidabile per l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto. Queste modifiche, di tutta evidenza, non devono portare a un'offerta completamente diversa da quella presentata inizialmente (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, n. 8356 del 15 settembre 2023; Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; Consiglio di Stato, sez. V, 1° febbraio 2022, n. 706). Pertanto, un concorrente può apportare modifiche alle spiegazioni relative alla composizione delle voci di costo dell'offerta, ma l'importo complessivo dell'offerta non può essere alterato (v. Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2021, n. 8358);

Dato atto che la scelta circa l'offerta da ritenere valida (ove l'O.E. nella relazione propone l'alternativa in via subordinata) non rientra nella competenza della Stazione Appaltante, non essendo delegabile tale scelta;

Richiamato il principio di unicità dell'offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all'offerta un contenuto certo ed univoco, è posto a presidio – da un lato – del buon andamento, dell'economicità e della certezza dell'azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell'attività di individuazione della migliore offerta, e – dall'altro – a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all'operatore economico maggiori possibilità di ottenere l'aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell'appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione (si veda Consiglio di Stato, Sezione V, 14 settembre 2010, n. 6695; Tar Piemonte, Sezione I, 11 febbraio 2019, n. 193). Peraltro il principio è posto a garantire l'esatta individuazione dell'oggetto della proposta contrattuale sottoposta all'Amministrazione. Talché l'offerta è inammissibile se si contraddistingue per incertezza, contraddittorietà e ambiguità;

Visto l'art. 110 del d. lgs. n. 36 del 2023 che, nel disciplinare la sequenza del subprocedimento di verifica dell'anomalia, prevede che, all'esito del contraddittorio articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l'inoltro delle giustificazioni, ricevute le spiegazioni la stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non siano giustificative;

Richiamata, altresì, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in base alla quale si afferma che *“una volta acclarata l'effettiva modifica dell'offerta per il tramite dei giustificativi forniti in sede di verifica dell'anomalia, la conseguenza è – per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – l'esclusione del concorrente”* (Cons. Stato, V, 17 settembre 2018, n. 5419; v. anche 8 gennaio 2019, n. 171);

Richiamati i principi di proporzionalità, di unicità dell'offerta, legittimo affidamento, *favor participationis*, *par condicio* e immodificabilità dell'offerta economica;

Ritenuto necessario escludere l'O.E. NICE Srl (plico n. 4) considerato l'esito negativo del procedimento di anomalia attivato nei confronti dello stesso, in piena applicazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità, di unicità dell'offerta, legittimo affidamento, *favor participationis*, *par condicio* e immodificabilità dell'offerta economica;

Richiamato il principio di invarianza di cui all'art. 108, c. 12, d.lgs. n. 36/2023, che stabilisce che *“[...] ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”*, e che opera nel senso della *“cristallizzazione delle offerte”* e della *“immodificabilità della graduatoria”*, integrando un'espressa eccezione all'ordinario meccanismo del regresso procedimentale per positiva irrilevanza delle sopravvenienze;

Dato atto che, in applicazione del citato principio di invarianza non è dovuta la rimodulazione della graduatoria, per riattribuire il punteggio previsto per le offerte economiche, ma è necessario procedere allo scorrimento della stessa, in favore del successivo operatore, nei cui confronti la Stazione Appaltante attiverà i dovuti controlli e le necessarie verifiche;

Considerato che, in ragione dell'esclusione dell'O.E. NICE Srl (plico n. 4), è opportuno e necessario procedere allo scorrimento della graduatoria, approvata con D.D. 1041 del 03.03.2026, rettificandola ed individuando quale primo in graduatoria, l'O.E. PSC SRLS (plico n. 6), che ha formulato un'offerta la quale ha conseguito il punteggio secondo la formula Offerta Economica + Offerta Tecnico-Gestionale complessivo in 84,10 punti;

Dato atto che la graduatoria, precedentemente approvata con D.D. 1041 del 03.03.2026, alla luce di quanto prima, deve ritenersi così riformulata:

Graduatoria Provvisoria			
Gazebo n. 1, lett. A)			
Concorrente	Punteggio Offerta Tecnica	Punteggio Offerta Economica	Punteggio Totale
PSC SRLS (plico n. 6)	69,15	14,95	84,10
RTI Costituenda EFFECI (plico n. 2)	45,30	10,10	55,40

Visto l'art. 20 comma 4 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti che prevede la superiore approvazione dei verbali di gara da parte del Dirigente competente;

Richiamata:

- la D.D. 543 del 06.02.2026 con la quale si è disposto di approvare il Verbale della Commissione, in seduta pubblica, del 22.01.2026, registrato al prot. n. 16476.I del 22.01.2026; il Verbale della Commissione, in seduta riservata, del 22.01.2026, registrato al prot. n. 17002.I del 22.01.2026 ed il Verbale della Commissione, in seduta riservata, del 03.02.2026, registrato al prot. n. 28592.I del 03.02.2026, trasmessi con nota prot. n. 28613 del 03.02.2026 relativi alla procedura in oggetto che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- la D.D. 879 del 20.02.2026 con la quale si è disposto di approvare il Verbale della Commissione, in seduta pubblica, del 10.02.2026, registrato al prot. n. 36306.I del 10.02.2026; il Verbale della Commissione, in seduta riservata, del 16.02.2026, registrato al prot. n. 43327.I del 17.02.2026 ed il Verbale della Commissione, in seduta riservata, del 20.02.2026, registrato al prot. n. 46208.I del 20.02.2026, trasmessi con nota prot. n. 46238 del 20.02.2026 relativi alla procedura in oggetto che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- la D.D. 1041 del 03.03.2026 con la quale si è disposto di approvare il Verbale della Commissione, in seduta pubblica, del 24.02.2026, registrato al prot. n. 48589.I del 24.02.2026, il Verbale della Commissione, in seduta riservata, del 24.02.2026, registrato al prot. n. 49574.I del 24.02.2026, il Verbale della Commissione, in seduta pubblica, del 03.03.2026, registrato al prot. n. 55558.I del 03.03.2026, il Verbale della Commissione, in seduta riservata, del 03.03.2026, registrato al prot. n. 55718.I del 03.03.2026 trasmessi con nota prot. n. 56091.I del 03.03.2026 relativi alla procedura in oggetto che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Atteso che si rende necessario procedere all'approvazione del successivo verbale di gara nonché procedere all'esclusione dell'O.E. NICE Srl (plico n. 4), ed al contestuale scorrimento di graduatoria provvisoria;

Ritenuto di approvare trasmessi dal R.U.P., giusta nota di trasmissione di cui al prot. 96327.I del 13.04.2026 e in particolare il Verbale della Commissione, in seduta riservata, del 31.03.2026, registrato al prot. n. 86892.I del 01.04.2026;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18.03.2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2025/2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione annualità 2025, relativo al triennio 2025/2027;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 *bis* Legge n. 241/1990 così come introdotto dall' art. 1 com. 9 lett. E della L. n. 90/2012;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e *ss.mm.ii*;

- il D. Lgs. n. 118/2011
- il D.Lgs n. 165/2001;
- R.D. n. 827/1924;
- L. 287/91 s.m.i.;
- L. 136/2010 s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto Comunale, con particolare riguardo gli artt. 99 e 102 inerenti le funzioni dei Dirigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riguardo gli artt. 28 e 29 sulle funzioni e sulle responsabilità dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
- il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
- il Regolamento sui Beni immobili del Comune di Reggio Calabria approvato con Delibera del C.C. n. 50 del 29.06.2018.

DETERMINA

di approvare le premesse alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

di approvare il Verbale della Commissione, in seduta riservata, del 31.03.2026, registrato al prot. n. 86892.I del 01.04.2026.

di rettificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 1041 del 03.03.2026, per come di seguito delineato;

di escludere dalla procedura di gara l'O.E. NICE Srl (plico n. 4), alla luce delle risultanze di cui al Verbale della Commissione, in seduta riservata, del 31.03.2026, registrato al prot. n. 86892.I del 01.04.2026, nonché ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023 e art. 7 del Bando/Disciplinare di Gara, considerato l'esito negativo del procedimento di anomalia attivato nei confronti dello stesso, in piena applicazione dei principi di proporzionalità, di unicità dell'offerta, legittimo affidamento, *favor participationis*, *par condicio* e immodificabilità dell'offerta economica;

di procedere allo scorrimento della graduatoria, precedentemente approvata con D.D. 1041 del 03.03.2026, e di individuare quale primo in graduatoria, l'O.E. PSC SRLS (plico n. 6), che ha formulato un'offerta la quale ha conseguito il punteggio secondo la formula Offerta Economica + Offerta Tecnico-Gestionale complessivo in 84,10 punti, ai sensi dell'art. 5 del Bando/Disciplinare di Gara;

di rettificare, alla luce delle risultanze di cui in premessa, la seguente graduatoria provvisoria formulata ai sensi dell'art. 7 del Bando/Disciplinare di Gara che prevede che l'aggiudicazione del servizio verrà effettuata nei confronti dell'impresa la cui offerta abbia conseguito il punteggio più elevato secondo la formula Offerta Economica + Offerta Tecnico-Gestionale:

Graduatoria Provvisoria			
Gazebo n. 1, lett. A)			
Concorrente	Punteggio Offerta Tecnica	Punteggio Offerta Economica	Punteggio Totale
PSC SRLS (plico n. 6)	69,15	14,95	84,10
RTI Costituenda EFFECI (plico n. 2)	45,30	10,10	55,40

di trasmettere il presente provvedimento al R.U.P., Dott.ssa Giuditta Margherita Nunnari, per il proseguo delle attività connesse;

di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il funzionario Dott.ssa Giuditta Margherita Nunnari;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento;

di dare atto che l'accertamento delle entrate derivanti dall'esecuzione del presente provvedimento sarà effettuato con il provvedimento di aggiudicazione;

di accertare:

- che il presente provvedimento non comporta impegni economici per l'Ente e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di disporre secondo i principi generali dell'ordinamento la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Reggio Calabria, per la durata di 15 giorni consecutivi dalla data di esecutività, nonché sul sito web istituzionale www.reggiocal.it nella sezione Bandi di gara e contratti - Profilo committente.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Giuditta Margherita Nunnari

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
